

NOTA INFORMATIVA 12/2026:

IPERAMMORTAMENTO 2026-2028: NOVITA' OPERATIVE

INDICE DEGLI ARGOMENTI

1. Ambito oggettivo dell'agevolazione
2. Procedura di accesso e comunicazioni al GSE
3. Software agevolabili ed esclusione delle soluzioni SaaS
4. Obblighi documentali e certificazione contabile
5. Investimenti in impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile
6. Interventi correttivi del D.L. 42/2026 a favore delle imprese escluse dal beneficio.

Con il D.L. 42/2026 e con il Decreto Interministeriale attuativo viene definito il nuovo iperammortamento 2026-2028, caratterizzato da un incentivo fiscale rilevante, ma anche da maggiori adempimenti procedurali e documentali, tra cui nuove comunicazioni obbligatorie al GSE, obblighi di perizia e certificazione contabile, esclusione delle soluzioni SaaS e misure compensative per le imprese escluse dal precedente provvedimento di Transizione 5.0.

1. Ambito oggettivo dell'agevolazione

Il Decreto attuativo recepisce una rilevante modifica introdotta dall'art. 7 del D.L. 38/2026 (si veda la nostra informativa n. 11/2026; per un quadro completo della disciplina dell'agevolazione si rinvia invece all'informativa n. 6/2026), eliminando, con effetto retroattivo agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026, il vincolo di origine "made in UE/SEE" per i beni materiali e immateriali agevolabili.

Rientrano nell'agevolazione, a titolo esemplificativo, i sistemi di tracciabilità e raccolta dati industriali; le tecnologie di identificazione e marcatura dei prodotti; i sistemi di visione per il controllo qualità automatizzato; i dispositivi intelligenti per il monitoraggio dei processi produttivi; le piattaforme e i sistemi digitali funzionali all'interconnessione e integrazione dei processi aziendali. Permane invece il vincolo di origine europea per gli impianti fotovoltaici, agevolabili esclusivamente se appartenenti alle categorie B e C del Registro ENEA di cui al D.L. 181/2023.

2. Procedura di accesso e comunicazioni al GSE

Uno degli aspetti di maggiore impatto operativo del Decreto Interministeriale riguarda la procedura di accesso all'agevolazione che, pur mantenendo l'impostazione basata su una comunicazione preventiva, la conferma della prenotazione e comunicazione di completamento, introduce un significativo incremento degli adempimenti, prevedendo la trasmissione di cinque comunicazioni obbligatorie dirette al GSE:

- Comunicazione preventiva: avvia la procedura di accesso al beneficio;
- Comunicazione di conferma della prenotazione: da trasmettere entro 60 giorni dall'esito positivo del GSE, attestando il versamento di acconti pari almeno al 20% del costo del bene (acquisto diretto) oppure la stipula del leasing e dell'ordine di acquisto (leasing);
- Comunicazione di completamento: da inviare a investimento ultimato, previa acquisizione della perizia tecnica asseverata e della certificazione contabile, attestando anche l'avvenuta interconnessione;
- Comunicazione annuale di monitoraggio: entro il 20 gennaio di ogni anno, con indicazione degli investimenti effettuati e delle previsioni di fruizione;
- Comunicazione annuale sul piano di ammortamento: entro il 30 giugno di ogni anno, con indicazione delle quote agevolate fruite.

Entro 10 giorni dalla comunicazione preventiva il GSE comunica l'esito delle verifiche o l'inammissibilità della domanda. Per la conferma della prenotazione occorre attestare:

- in caso di acquisto diretto, il pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione del bene;
- in caso di leasing, la stipula del contratto e la sottoscrizione dell'ordine da parte della società concedente.

La comunicazione di completamento potrà essere trasmessa solo a seguito dell'avvenuta interconnessione del bene al sistema aziendale. La nuova impostazione appare meno flessibile rispetto alla disciplina c.d. "Industria 4.0", nella quale l'interconnessione poteva avvenire anche dopo l'effettuazione dell'investimento. Nel nuovo regime, invece, l'interconnessione sembra rappresentare non solo un requisito per poter fruire dell'agevolazione, ma anche una condizione necessaria per poter trasmettere la comunicazione finale di completamento entro il termine del 15 novembre 2028.

3. Software agevolabili ed esclusione delle soluzioni SaaS

Il testo definitivo del Decreto attuativo non ha previsto l'estensione dell'iperammortamento alle soluzioni cloud e ai servizi SaaS ("Software as a Service", ossia software utilizzati tramite abbonamento o canone periodico senza acquisizione della proprietà o di una licenza pluriennale).

Restano pertanto agevolabili esclusivamente i software stand alone e i beni immateriali inclusi nell'Allegato V alla L. 199/2025, acquisiti in proprietà o tramite licenza d'uso pluriennale, iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali ai sensi dell'OIC 24. Nell'ambito dei beni immateriali incentivati, il legislatore ha incluso anche i sistemi e modelli di Intelligenza Artificiale avanzata.

La disposizione potrebbe non avere carattere definitivo: il Governo ha annunciato un confronto con le categorie produttive e possibili interventi in sede di conversione del decreto-legge.

4. Obblighi documentali e certificazione contabile

È confermata l'obbligatorietà della perizia tecnica asseverata, corredata dall'analisi tecnica e dalla certificazione contabile delle spese sostenute, ma è stata eliminata la possibilità di sostituire la perizia con una dichiarazione sostitutiva per i beni di costo unitario inferiore a 300.000 euro.

La certificazione contabile deve essere rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero, per le imprese non soggette a revisione, da revisori o società di revisione iscritti nell'apposito Registro.

5. Investimenti in impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile

Il Decreto individua dettagliatamente le componenti agevolabili degli investimenti in impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, includendo: gruppi di generazione, trasformatori, misuratori, sistemi di accumulo, servizi ausiliari ed impianti per la produzione di energia termica destinata a processi produttivi.

L'Allegato 1 al Decreto introduce inoltre specifici limiti alla capacità produttiva degli impianti, che non può eccedere il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, nonché limiti alle spese ammissibili determinati in funzione della fonte energetica utilizzata e della potenza installata.

6. Interventi correttivi del D.L. 42/2026 a favore delle imprese escluse dal beneficio

Il D.L. 3 aprile 2026, n. 42, ha rideterminato il credito riconosciuto alle imprese rimaste escluse dai precedenti benefici per esaurimento delle risorse, elevando l'agevolazione all'89,77% dell'importo originariamente spettante, in luogo del 35% stabilito dal D.L. 38/2026 (vedi informativa 11/2026). Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 entro il 31 dicembre 2026; non è soggetto ai limiti ordinari di compensazione e non concorre alla formazione del reddito imponibile, né della base IRAP.

Il D.L. 42 introduce inoltre un contributo aggiuntivo per gli investimenti in autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, sistemi di accumulo e certificazioni e DNSH ("Do No Significant Harm", principio di non arrecare danni significativi all'ambiente), riconosciuto in proporzione alle spese sostenute e nei limiti del credito d'imposta richiesto per le medesime spese, con risorse stanziata tra il 2026 e il 2028.